

L'Autorità: le piccole dimensioni del comune non giustificano un'applicazione soft delle norme

Mini enti nel mirino dell'Anac

Non possono sottrarsi ad adottare misure anticorruzione

DI MATTEO BARBERO

L'Anac mette nel mirino i piccoli comuni, imponendo loro l'adozione di misure di prevenzione della corruzione anche alternative alla rotazione del personale. Con la recente deliberazione n. 555 del 13/6/2018, l'Authority guidata da Raffaele Cantone opera una stretta sui mini-enti, a partire dalla stessa delimitazione della categoria. Secondo l'Anac, «la costante osservazione delle realtà locali ha fatto rilevare come moltissime amministrazioni adducono, a giustificazione dei propri inadeguati comportamenti, le piccole dimensioni del Comune. Tale definizione costituisce, spesso, la linea di confine tra un'applicazione piena del piano nazionale anticorruzione e un'applicazione soft ovvero tra un comportamento virtuoso ed uno omissivo». Per ostacolare questa prassi, la delibera ridefinisce la nozione stessa di «piccolo comune», che in base al Pna del 2016 includeva tutti gli enti con meno di 15.000 abitanti, abbassando

l'asticella a 5.000. Ciò sulla base di quanto previsto dalla l. 158/2017 recante «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni» che, all'art. 1, comma 2, definisce come tali quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

In considerazione di ciò, conclude Anac, non si ritiene possa considerarsi piccolo un comune di poco meno di 15.000 abitanti (14.352), adeguatamente strutturato ed organizzato, che conta circa 30 dipendenti e 9 posizioni organizzative.

In tali casi, quindi, è necessario adottare apposite misure alternative, così indicate a titolo esemplificativo:

- per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, promuovere meccanismi di condivisione delle fasi procedurali prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;

- utilizzare il criterio della

cosiddetta «segregazione delle funzioni», che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale. A tal fine, dovrebbero attribuirsi a soggetti diversi compiti relativi a: a) svolgimento d'istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche. L'amministrazione deve, inoltre, dare luogo alla fondamentale misura della formazione dei dipendenti per garantire che sia acquisita da parte degli stessi la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare alla rotazione in senso stretto.



La delibera
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Consolidato 2017, al 10% la soglia di irrilevanza

Per il bilancio consolidato 2017 degli enti territoriali la soglia di irrilevanza è ancora fissata al 10%. La conferma arriva dalla bozza di relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria predisposta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti. Con riferimento al bilancio consolidato 2016, potevano essere considerati irrilevanti i bilanci che presentavano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente capogruppo. Il dm 11 agosto 2017 ha aggiunto, però, modificato il quadro prevedendo che, a decorrere dal 2018: 1) sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%; 2) la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

Matteo Barbero